

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro IV - Delle obbligazioni**  
**Titolo II - Dei contratti in generale**

### **Art. 1452 Effetti della rescissione rispetto ai terzi**

La rescissione del contratto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione.